

Dipartimento: DIPARTIMENTO PROGRAMMAZ. ECONOMICA E SOCIALE

Direzione Regionale: ATTIVITA' PRODUTTIVE E RIFIUTI

Area:

DETERMINAZIONE

N. B08655 del 08/11/2012

Proposta n. 22883 del 26/10/2012

Oggetto:

Sales S.p.A. - Integrazione del codice CER 17 03 02 "miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01" all'Autorizzazione rilasciata con Determinazione n. B1906 del 11/05/2009 - Impianto mobile di recupero di rifiuti non pericolosi.

OGGETTO: Sales S.p.A. – Integrazione del codice CER 17 03 02 “miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01” all’Autorizzazione rilasciata con Determinazione n. B1906 del 11/05/2009 – Impianto mobile di recupero di rifiuti non pericolosi.

**IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E
SOCIALE**

Su proposta del Direttore della Direzione Regionale “ Attività Produttive e Rifiuti”;

Vista l’Organizzazione generale interna dell’Amministrazione Regionale ed i suoi doveri Istituzionali esterni, come da:

- Statuto della Regione Lazio;
- Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale, L.R. 18 febbraio 2002, n.6 e s.m.i.;
- Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale, 6 settembre 2002, n.1, Regolamento 6 settembre 2002, n.1 e s.m.i.;

Viste le seguenti leggi, regolamenti e disposizioni in materia di rifiuti:

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante “norme in materia ambientale” e in particolare l’art. 208, comma 15;
- la Legge Regionale 9 luglio 1998, n. 27 e s.m.i. concernente la “disciplina regionale della gestione dei rifiuti” e in particolare l’art. 4, comma 1, lettera i;
- la Legge Regionale 18 novembre 1991, n. 74 recante disposizioni in materia di tutela ambientale che istituisce, tra l’altro, il Comitato Tecnico Scientifico per l’Ambiente;
- la Deliberazione del Consiglio Regionale 18 gennaio 2012, n. 14 che approva il Piano regionale gestione dei rifiuti;
- la Deliberazione di Giunta Regionale 10 gennaio 2006, n. 19 recante le procedure per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio d’impianti mobili di smaltimento o recupero di rifiuti e criteri per lo svolgimento delle singole campagne di attività nel territorio regionale;
- la Deliberazione di Giunta Regionale 17 aprile 2009, n. 239 recante in nuovi criteri riguardanti la prestazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio delle autorizzazioni all’esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti nel territorio regionale;
- la Deliberazione di Giunta Regionale 11 dicembre 2009, n. 956 e s.m.i. “Istituzione e determinazione tariffe per il rilascio degli atti nell’ambito della gestione dei rifiuti”;
- la Deliberazione di Giunta Regionale 26 gennaio 2012, n. 34 “ Approvazione delle Prime linee guida per la gestione della filiera di riciclaggio, recupero e smaltimento dei rifiuti inerti nella Regione Lazio”;

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

VISTA l'autorizzazione rilasciata alla società Sales S.p.A. ai sensi dell'art. 208 comma 15 del D.Lgs 152/2006 con Determinazione Dirigenziale n. B1906 del 11 maggio 2009 all'esercizio di un impianto mobile di recupero rifiuti non pericolosi, marca "EXTEC SCREENS AND CRUSHERS LTD", "EXTEC E-7 SCREEEN", matricola "9504".

VISTA l'istanza della Società Sales S.p.A., acquisita al prot. n. 107881 del 01/06/2012, con la quale è stata richiesta la variazione dell'autorizzazione n. B1906 del 11/05/2012 del Gruppo mobile di vagliatura EXTEC E-7 SCREEN Matricola 9504 per il recupero dei rifiuti ai sensi della DGR Lazio del 10.01.2006 con l'inserimento del codice CER 17 03 02 "miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01";

PRESO ATTO della perizia asseverata, a firma del Ing. Giuseppe Scopelliti, iscritto all'ordine degli ingegneri della provincia di Agrigento al n. 1349, attestante l'idoneità dell'impianto al trattamento del codice CER 170302 "miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce".

ACQUISITA la quietanza di pagamento degli oneri istruttori previsti dalla D.G.R. n. 956/09, effettuata dalla Sales S.p.A.;

CONSIDERATO che la richiesta di integrazione rifiuti in esame non richiede riesame dell'autorizzazione in questione, né, tantomeno, modifica della medesima autorizzazione;

CONSIDERATO che:

- la documentazione trasmessa è idonea e sufficiente a dimostrare la sussistenza dei requisiti necessari per l'integrazione dell'autorizzazione richiesta;
- dall'esame di tutta la documentazione allegata all'istanza non sono stati rilevati elementi ostativi alla richiesta in oggetto;

VERIFICATO, a seguito dell'istruttoria d'ufficio, che il suddetto intervento non ricade nelle ipotesi di variante sostanziale, secondo quanto stabilito al punto 3.2.1 della D.G.R. 239/2008 in quanto:

- non presuppone aumenti della capacità di trattamento dell'impianto, rispetto a quanto già autorizzato;
- non comporta, infine, operazioni di gestione sui rifiuti qualitativamente diverse da quelle già previste ed effettuate dall'impianto mobile in questione;

TENUTO CONTO di quanto rappresentato dall'ARPA Lazio nella nota prot. 0078872 del 17/10/2012, acquisita al prot. n. 193541 del 19/10/2012, in merito all'istanza in questione;

RITENUTO, pertanto, che sussistono le condizioni per procedere all'integrazione richiesta dell'autorizzazione rilasciata alla Sales S.p.A. con Determinazione della Regione Lazio n. B1906 del 11/05/2009 ;

DETERMINA

per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate

di integrare l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto mobile di recupero rifiuti non pericolosi, marca "EXTEC SCREENS AND CRUSHERS LTD", "EXTEC E-7 SCREEEN", matricola "9504" rilasciata con Determinazione della Regione Lazio n. B 1906 del 11/05/2009 alla Sales S.p.A. con sede legale in via Nizza, 11 .- cap. 00198 Roma , con l'aggiunta del seguente codice CER:

Codice CER	Descrizione
17 03 02	Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01.

La società Sales S.p.A, nello svolgimento della propria attività, dovrà attenersi a tutto quanto riportato nella su richiamata Determinazione della Regione Lazio n. B1906 del 11 maggio 2009.

Eventuali ed ulteriori prescrizioni rispetto a quelle già impartite dagli atti autorizzativi in essere summenzionati potranno essere impartite a seguito di comunicazione da parte degli Enti preposti al controllo.

Per quanto non modificato nel presente Atto, resta fermo il rispetto di quanto riportato nella Determinazione n. B 1906 del 11 maggio 2009.

Il presente Atto è da considerarsi parte integrante e sostanziale della Determinazione n. B1906 del 11 maggio 2009. e, pertanto, la Società dovrà avere cura di conservarlo e preservarlo, su richiesta degli Enti, unitamente alla stessa.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. del Lazio nel termine di 60 giorni dalla comunicazione (ex artt. 29, 41 e 119 D. Lgs. n. 104/2010), ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 dalla comunicazione (ex art. 8 e ss. D.P.R. n. 1199/1971).

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, notificato alla società Sales S.p.A. e trasmesso al Comune di Roma, alla Provincia di Roma, alle altre Regioni, alle Province Autonome di Trento e Bolzano e all'Albo Nazionale Gestori Ambientali.

Il Direttore
(Guido Magrini)